



RATIO

AGRICOLTURA

Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare

Sommario 4/2026

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Paolo Lacchini, Luca Reina

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurencia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini,
Chiara Lamoure, Luisa Pieralli

Stampa

Il periodico è disponibile ONLINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Chiuso per la stampa il 8.04.2026

Editoriale - Sostenibilità e nuovi equilibri economici nel settore vitivinicolo **3**

Notizie in breve **4**

Imposte e tasse

Imposte dirette - Disciplina Irpef 2026 per persone fisiche **8**

Imposte indirette - Compartecipazione agraria e decadenza PPC **10**

IMU - Assenza di titolarità del fondo da parte del coadiuvante e mancanza di nesso con l'attività agricola **12**

Gestione amministrativo-contabile

Bilancio - Bilancio della società agricola **14**

Scritture contabili - Vendita di bovini: fattura e contabilizzazione **16**

- Fatture e scritture di vendita mais e soia **18**

Agevolazioni

Contributi - Domanda unificata 2026 **22**

- Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese agricole **28**

Finanziamenti - Primo insediamento giovani agricoltori **30**

Investimenti - Credito d'imposta nuovi beni strumentali agricoli 2026 **34**

- Credito d'imposta ZES Unica agricoltura 2026 **36**

Polizze assicurative - Manifestazioni interesse polizze agricole 2026 **38**

Bandi - Bandi dalle Regioni **40**

Rubriche

Attualità - Notizie dalle Regioni **42**

Scadenario - Adempimenti mese di aprile 2026 **44**

COMPARTECIPAZIONE AGRARIA E DECADENZA PPC

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Ag. Entrate, risp. a interpello n. 74/2026 - Art. 1 D.Lgs. 99/2004 - Art. 2, c. 4-bis D.L. 194/2009

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 74/2026, ha chiarito che la sottoscrizione di un contratto di compartecipazione agraria per colture stagionali non comporta la perdita delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC).

Il vincolo quinquennale previsto per accedere ai benefici fiscali della PPC resta, quindi, compatibile con questo tipo di contratto, a condizione che l'imprenditore agricolo continui a partecipare attivamente alla coltivazione del fondo.

Fondamentale è, inoltre, che non si realizzi una vera e propria cessione della conduzione del terreno, situazione che potrebbe invece determinare la decadenza dalle agevolazioni.

SCHEMA DI SINTESI

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

- La piccola proprietà contadina (PPC) rappresenta uno degli strumenti più consolidati a sostegno delle aziende agricole di piccole dimensioni, la cui funzione principale è garantire la continuità della gestione diretta dei terreni agricoli. Introdotta originariamente per tutelare i coltivatori diretti e sostenere lo sviluppo rurale, la PPC si caratterizza per un vincolo quinquennale, che obbliga il titolare a mantenere la gestione del fondo per almeno 5 anni.
- Il vincolo non è soltanto un requisito formale, ma uno strumento che concilia sostenibilità economica e tutela del territorio, evitando la frammentazione o la cessione speculativa dei terreni agricoli. In questo contesto, il beneficio fiscale non si limita a riduzioni contributive e agevolazioni sulle imposte fondiari, ma sostiene anche la stabilità dell'impresa agricola, favorendo investimenti produttivi e innovazioni tecniche.
- Oggi la PPC continua a svolgere un ruolo strategico, soprattutto nelle aree marginali e nelle zone con forte pressione urbanistica, dove la gestione diretta del terreno diventa un fattore chiave per garantire la resilienza economica e la qualità della produzione agricola.

PPC E GESTIONE FLESSIBILE DEI TERRENI

- Negli ultimi anni, le piccole aziende agricole hanno richiesto strumenti contrattuali più flessibili per la gestione dei propri terreni, pur continuando a beneficiare delle agevolazioni PPC. Tra questi strumenti, il contratto di compartecipazione agraria si è affermato come soluzione particolarmente adatta per le colture stagionali e a ciclo breve, come ortaggi, cereali o coltivazioni specializzate.
- Questo contratto consente di condividere rischi, costi e ricavi tra il proprietario del fondo e l'imprenditore agricolo, mantenendo al contempo la titolarità della conduzione del terreno.

RISPOSTA A INTERPELLO N. 74/2026

- La risposta a interpello n. 74/2026 dell'Agenzia delle Entrate rappresenta un punto di riferimento fondamentale per gli imprenditori agricoli che intendono combinare la gestione flessibile dei terreni con le agevolazioni della piccola proprietà contadina (PPC).
- In questo interpello, l'Agenzia ha affrontato il tema del rapporto tra il vincolo quinquennale previsto per le agevolazioni PPC e la stipula di un contratto di compartecipazione agraria per colture stagionali. Il chiarimento nasce dalla necessità di definire con precisione quando la compartecipazione agraria possa coesistere con i benefici fiscali, evitando il rischio di decadenza.

APPROFONDIMENTI

CASO
AFFRONTATO

- Con la risposta a interpello n. 74/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla compatibilità tra le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina (PPC) e la stipula di un contratto di compartecipazione agraria relativo a colture stagionali.
- L'istanza è stata presentata da una società agricola qualificata come imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 99/2004, che intende acquisire terreni agricoli usufruendo del regime fiscale agevolato previsto per la PPC. La società prevedeva, entro il quinquennio successivo all'acquisto, di stipulare un contratto di compartecipazione agraria con un'altra impresa agricola, finalizzato alla coltivazione stagionale degli stessi terreni.
- Il quesito interpretativo riguardava la possibilità che la sottoscrizione di tale contratto potesse determinare la decadenza dalle agevolazioni fruite ai sensi dell'art. 2, c. 4-bis D.L. 194/2009, in quanto la normativa impone il vincolo di mantenere la coltivazione o la conduzione diretta del fondo per almeno 5 anni dall'acquisizione del terreno.
- In altre parole, l'istanza chiedeva chiarimenti sulla misura in cui la compartecipazione agraria, pur consentendo la gestione condivisa della produzione stagionale, potesse essere compatibile con i requisiti del vincolo quinquennale previsto dalla PPC.

RISPOSTA
DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

- Nell'ambito della **risposta a interpello n. 74/2026**, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la natura del **contratto di compartecipazione agraria** per verificare se la sua stipula possa comportare la perdita del requisito della **coltivazione diretta previsto dalla normativa sulla piccola proprietà contadina (PPC)**.
- L'Amministrazione Finanziaria ha innanzitutto ricordato che le agevolazioni PPC richiedono che il beneficiario **mantenga un effettivo coinvolgimento nella coltivazione dei terreni**, garantendo così la gestione diretta e operativa del fondo.
- Nel caso della compartecipazione agraria, tuttavia, **non si configura una cessione della conduzione** del terreno. Il contratto prevede, invece, una gestione condivisa dell'attività agricola, con partecipazione congiunta delle parti alla produzione e alla ripartizione dei risultati economici.
- Alla luce di queste caratteristiche, l'Agenzia ha concluso che la stipula di un **contratto di compartecipazione per colture stagionali non comporta automaticamente la decadenza dalle agevolazioni**, a condizione che l'imprenditore agricolo continui a partecipare concretamente alla coltivazione del fondo.
- A supporto di tale orientamento, l'Agenzia richiama la **risoluzione n. 4/DF/2023**, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che strumenti come il **contratto di rete** e il **contratto di compartecipazione agraria** costituiscono forme di **conduzione associata dei terreni agricoli**, caratterizzate da gestione condivisa e finalità produttiva, compatibili con il mantenimento dei requisiti di conduzione diretta.
- Sulla base di queste considerazioni, l'Agenzia precisa che, **fermi i presupposti soggettivi** (iscrizione alla previdenza agricola per le persone fisiche o qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 1, c. 3 D.Lgs. 99/2004) e **oggettivi** (effettiva conduzione dei terreni), la stipula di un contratto di compartecipazione agraria **entro il quinquennio dall'acquisto agevolato dei terreni non determina automaticamente la decadenza dall'agevolazione**.
- È tuttavia essenziale che i contratti di compartecipazione rispettino tutti i **requisiti formali e sostanziali** previsti dalla disciplina di riferimento e possano essere verificati dagli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria.
- In particolare, l'Agenzia sottolinea che il contratto **non deve limitarsi a una mera concessione in godimento** del terreno a un terzo: il proprietario del fondo agevolato deve continuare a partecipare **attivamente e concretamente alla coltivazione e alla conduzione diretta**. Qualsiasi forma di cessione totale della gestione, anche temporanea, comporterebbe la **decadenza dalle agevolazioni**, analogamente a quanto previsto per i contratti di affitto o per gli affitti intercalari, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. In tali casi, la stipula di un contratto nel quinquennio di monitoraggio viene considerata causa di decadenza.

SINTESI

- La **compartecipazione agraria è pienamente compatibile con le agevolazioni PPC**, purché ricorrano 3 condizioni sostanziali:
 - .. il beneficiario continui a partecipare effettivamente alla coltivazione del fondo;
 - .. il contratto non comporti una **cessione integrale della conduzione** del terreno;
 - .. la compartecipazione si concretizzi in una **collaborazione produttiva reale** e condivisa, con coinvolgimento operativo del partecipante nella gestione dei terreni.


CONTO TERMICO 3.0: GLI INCENTIVI PER LE IMPRESE AGRICOLE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Il Conto Termico 3.0 è una misura di incentivazione nazionale introdotta dal D.M. 7.08.2025, in vigore dal 7.12.2025, con l'obiettivo di sostenere l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per edifici e impianti aziendali. L'incentivo consiste in un contributo a fondo perduto che viene erogato direttamente dal Gestore dei Servizi Energetici sul conto corrente dell'impresa beneficiaria. Il contributo viene calcolato come percentuale delle spese ammissibili sostenute e può arrivare fino al 65%, con eventuali maggiorazioni sulla base del tipo di intervento, della dimensione dell'azienda e dell'ubicazione dell'attività. Con il Conto Termico 3.0 le aziende agricole possono finanziare un'ampia gamma di interventi, non solo per il riscaldamento ma anche per l'efficienza energetica e i processi produttivi. I vantaggi che possono derivare dagli investimenti coperti dal contributo sono molteplici e vanno dalla riduzione dei costi energetici alla sostenibilità ambientale.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

INCENTIVI
PREVISTI

- Per le aziende agricole il Conto Termico 3.0 prevede i seguenti incentivi:
 - .. contributi fino al 65% per molti interventi standard riguardanti l'efficienza energetica e la produzione termica da energie rinnovabili;
 - .. in alcuni casi, quali, ad esempio, solare termico e pompe di calore, si può arrivare a coprire fino al 90% delle spese.
- Di conseguenza, se le imprese agricole decidono di beneficiare degli incentivi previsti, possono ridurre drasticamente il capitale iniziale necessario per effettuare gli investimenti energetici.

- A differenza di altri bonus fiscali:
 - .. il contributo viene accreditato direttamente sul conto corrente dell'impresa beneficiaria;
 - .. i tempi di erogazione sono abbastanza brevi, anche pochi mesi e, sotto certe soglie, anche in un'unica rata.
- Le modalità e i tempi di erogazione più brevi rispetto ad altre forme di contribuzione implicano, quindi, dei benefici per la liquidità delle imprese agricole, soprattutto nella fase di investimento.

INTERVENTI
FINANZIABILI

- Gli investimenti che le aziende agricole possono finanziare con il contributo derivante dal Conto Termico 3.0 sono:
 - .. interventi di efficienza energetica;
 - .. produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
 - .. interventi specifici per aziende agricole;
 - .. biomassa e filiera agricola;
 - .. sistemi accessori obbligatori o premianti (contabilizzazione del calore, certificazioni ambientali elevate).
- È quindi particolarmente idoneo per aziende con consumi termici elevati, che effettuano, ad esempio, allevamenti e trasformazione alimentare.
- Gli interventi di efficienza energetica riguardano gli edifici aziendali quali:
 - .. fabbricati rurali;
 - .. stalle;
 - .. uffici aziendali;
 - .. agriturismi.
- Tali interventi comprendono:
 - .. isolamento termico (pareti, coperture, pavimenti);
 - .. sostituzione infissi;
 - .. schermature solari;
 - .. illuminazione efficiente (LED);
 - .. building automation/sistemi di controllo.
- L'obiettivo è quello di ridurre i consumi energetici delle strutture aziendali.

- La produzione di energia termica da fonti rinnovabili può essere considerata il cuore del Conto Termico 3.0.
- Le tecnologie incentivabili sono:
 - .. pompe di calore per serre, stalle e agriturismi;
 - .. solare termico (acqua calda, processi produttivi);
 - .. caldaie a biomassa (filiera agroforestale);
 - .. sistemi ibridi e efficientamento energetico.
- Per le aziende agricole, rispetto ad altri settori, il Conto Termico 3.0 è ammesso anche per alcuni specifici interventi, quali:
 - .. installazione di nuovi impianti (cosa che per imprese appartenenti ad altri settori è più limitata);
 - .. riscaldamento serre;
 - .. riscaldamento fabbricati rurali;
 - .. produzione di calore per processi produttivi agricoli (es. essiccazione, trasformazione prodotti);
 - .. impianti per teleriscaldamento/teleraffrescamento aziendale.

VANTAGGI
DEGLI INTERVENTI
INCENTIVATI

- Gli interventi coperti dagli incentivi del Conto Termico 3.0 producono i seguenti vantaggi:
 - .. riduzione dei costi energetici;
 - .. aumento del valore aziendale;
 - .. maggiore sostenibilità e accesso a altri bandi;
 - .. maggiore indipendenza da gas e combustibili fossili.
- Per quanto riguarda il contenimento dei costi energetici, la realizzazione degli interventi incentivati può implicare la riduzione delle bollette, ossia un taglio delle bollette fino al 50%-80%.
- Quindi, per il settore agricolo, considerata l'elevata incidenza dei costi per l'approvvigionamento di energia, l'effettuazione di investimenti coperti dal contributo del Conto Termico 3.0 può essere un notevole vantaggio competitivo.
- Gli interventi energetici possono far aumentare il valore dell'azienda poiché implicano un miglioramento della classe energetica degli edifici.
- Questa circostanza può rivelarsi di particolare utilità soprattutto in un'ottica di vendita, affitto o sviluppo agrituristico.
- Inoltre, investire con il Conto Termico 3.0 aiuta a:
 - .. ridurre le emissioni di anidride carbonica;
 - .. migliorare il profilo ESG dell'azienda;
 - .. facilitare l'accesso ad altri incentivi, quali i fondi del PNRR e l'agricolare. Sempre più bandi agricoli premiano infatti le aziende sostenibili.